



Comune di Calatabiano
(Città Metropolitana di Catania)

**REGOLAMENTO SUL CONTROLLO
DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
E
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI ATTO DI NOTORIETÀ**

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
Art. 3	Tipologia dei controlli e disciplina generale
Art. 4	Criteri per effettuare i controlli a campione
Art. 5	Criteri per effettuare i controlli in caso di fondato dubbio
Art. 6	Modalità dei controlli
Art. 7	Controlli richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni o dai Gestori di Pubblici Servizi su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive presentate
Art. 8	Rilevazione di errori sanabili e di imprecisioni
Art. 9	False dichiarazioni
Art. 10	Individuazione dell'Ufficio Responsabile
Art. 11	Relazione annuale sull'esito dei controlli
Art. 12	Riservatezza dei dati
Art. 13	Rinvio ed entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente Regolamento vengono disciplinati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, co. 1, del d.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii., i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto presentate al Comune di Calatabiano, nonché quelli richiesti da Pubbliche Amministrazioni o Gestori di Pubblici Servizi su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.
2. I controlli di cui al comma 1 del presente articolo sono finalizzati a garantire efficacia, trasparenza e legalità dell'azione amministrativa e ad assicurare la repressione di eventuali abusi.
3. Essi rientrano tra le Misure Ulteriori previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attuativo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e sono effettuati, in particolare, con riguardo a procedimenti finalizzati a:
 - ottenimento di agevolazioni, esenzioni, benefici, contributi o altri vantaggi economici;
 - affidamenti di appalti;
 - assunzione o altri reclutamenti di personale;
 - rilascio di concessioni, permessi, autorizzazioni, altri provvedimenti ampliativi.

Articolo 2

Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. Costituiscono autocertificazioni:
 - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000;
 - l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. n. 445/2000;
 - qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di un servizio pubblico.
2. Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si intendono:
 - tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 rese nell'interesse del dichiarante finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia conoscenza, non rilevabili da pubblici registri, albi od elenchi di cui all'art. 46 del medesimo decreto.
 - le dichiarazioni di conformità all'originale rese dall'utente in relazione alle copie di documenti presentati dallo stesso alla pubblica amministrazione.
3. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
4. Le autocertificazioni e le dichiarazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni o atti notori ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
5. Le certificazioni rilasciate dall'Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati così come disposto dall'art. 40 del d.P.R. n. 445/2000. A tale fine, sulle certificazioni medesime, deve essere apposta, a pena nullità, la dicitura *"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi"*.
6. Gli uffici comunali predispongono appositi moduli nei quali sono inserite le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. I moduli devono contenere il richiamo alle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 3

Tipologia dei controlli e disciplina generale

1. I controlli sono di norma preventivi ossia compiuti durante l'iter procedurale, salvo i casi in cui il tipo di procedimento o la legge non lo consentano.
I controlli successivi sono attivati dopo l'adozione dei provvedimenti. In tal caso, sono sottoposte a verifica esclusivamente le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti beneficiari dello stesso.
2. Riveste valenza prioritaria il controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 3 dell'art. 1. In particolare, per gli affidamenti diretti di appalti di importo fino a 20.000,00 euro le semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e dei requisiti speciali, ove previsti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3, sono consentite dalle Linee Guida recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate con deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione ANAC n. 206 del 1 marzo 2018.
3. Ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi, debbono essere eseguiti i controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per l'attivazione o nell'ambito del procedimento.
4. I controlli possono essere eseguiti su tutte le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate o a campione.
5. Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non veritiere sia elevato, si deve ricorrere ad un controllo puntuale o all'allargamento del campione ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Articolo 4

Criteri per effettuare i controlli a campione

1. Il numero di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da sottoporre a controllo è determinato nella misura percentuale minima, per anno solare, non inferiore al 50%.
2. Per l'individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo debbono essere adottati parametri imparziali ed oggettivi quale, a titolo esemplificativo, il sorteggio in modo casuale con le seguenti tecniche di campionamento e di estrazione:
 - a) tabella dei numeri casuali, generati al calcolatore e composta da numeri privi di sistematicità interne, disposti a gruppi, secondo righe e colonne. Si parte arbitrariamente da un punto qualsiasi della tavola e si considerano i numeri che si incontrano di lì in poi, escludendo quelli che superano il numero di casi presenti in lista di campionamento e quelli che si ripetono;
 - b) foglio di calcolo Excel, dotato della funzione che genera numeri casuali con o senza ripetizione.

Articolo 5

Criteri per effettuare i controlli in caso di fondato dubbio

1. I controlli da effettuare ogniqualevolta ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, co. 3, attengono alla verifica di tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese o di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni o omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali o tali da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

2. Detti controlli sono effettuati anche in caso di evidente lacunosità della autocertificazione o della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Articolo 6 **Modalità dei controlli**

1. Gli uffici devono dotarsi di un registro digitale in cui riportare i seguenti dati:
 - ordine di ricezione di tutte le dichiarazioni secondo l'ordine di protocollazione in entrata;
 - soggetto dichiarante;
 - soggetto controllore;
 - oggetto del procedimento;
 - esito del controllo.
2. Gli uffici procedono all'acquisizione d'ufficio di tutte le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nonché di tutti i dati e documenti che siano in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
3. A tal fine, favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati propri e quelli di altre Pubbliche Amministrazioni nonché di Gestori di Pubblici Servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.
4. Il controllo delle dichiarazioni è disposto:
 - direttamente, mediante la consultazione dei registri e degli atti esistenti presso i propri uffici;
 - richiedendo la verifica alla Pubblica Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, osservando le procedure di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.
5. I controlli devono essere attivati nei tempi stabiliti dalla normativa di settore e comunque idonei, per gli specifici procedimenti, a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 7 **Controlli richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni o dai Gestori di Pubblici Servizi su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive presentate**

1. Le richieste pervenute da altre Pubbliche Amministrazioni o da Gestori di Pubblici Servizi, aventi ad oggetto informazioni, dati e documenti di cui al comma 1 dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000 sono riscontrate per iscritto entro 30 giorni.
2. Se, entro 30 giorni dalla richiesta di controllo, l'ufficio competente non risponde, ciò costituisce violazione dei doveri d'ufficio e la mancata risposta alla richiesta viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Articolo 8 **Rilevazione di errori sanabili e di imprecisioni**

1. In presenza di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio e non integranti falsità, gli uffici invitano l'interessato alla rettifica, avvertendolo che, non provvedendovi entro il termine di 10 giorni, salvo cause di forza maggiore, il procedimento non avrà seguito ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
2. Per realizzare la rettifica gli uffici devono verificare:
 - l'esistenza dell'irregolarità o dell'omissione;

- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

3. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

Articolo 9 False dichiarazioni

1. In caso di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di notorietà mendaci, gli uffici sono tenuti ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
2. Il Responsabile del procedimento, in caso di controllo preventivo, provvede ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione si dà atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.
3. Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, gli uffici devono adottare nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., con la conseguente decadenza dai benefici. Gli uffici devono, inoltre, recuperare, le eventuali somme indebitamente percepite dal dichiarante.
4. All'interessato è comunicato l'avvio del procedimento e notificato il provvedimento restrittivo finale.

Articolo 10 Individuazione dell'Ufficio Responsabile

1. Per gli adempimenti previsti dall'art. 72 del d.P.R. n. 445/2000 viene individuato il Responsabile di Area che può a sua volta individuare il personale addetto al servizio, qualora abbia delegato allo stesso la responsabilità dei procedimenti attinenti alle specifiche materie, con l'attribuzione della responsabilità in ordine ai seguenti adempimenti:
 - responsabilità del procedimento e della relativa applicazione del d.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - attivazione dei controlli idonei, anche a campione, di cui al presente regolamento;
 - acquisizione diretta presso altre Pubbliche Amministrazioni di dati ed informazioni relativi al proprio procedimento, anche tramite banche dati interne o esterne di cui abbia l'accesso e la fruizione;
 - evasione dati ed informazioni ricevute da altre Pubbliche Amministrazioni;
 - coordinamento attività inerente al presente regolamento sul controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Articolo 11 Relazione annuale sull'esito dei controlli

1. I Responsabili di Area sono tenuti a trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) entro il 20 gennaio di ciascun anno una sintetica relazione, inerente al precedente anno, indicante:
 - il numero delle autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti svolti;
 - il numero totale dei controlli effettuati e la percentuale;
 - il criterio imparziale ed oggettivo adottato per effettuare il controllo a campione;
 - il numero percentuale dei certificati, atti e documenti acquisiti direttamente tramite le P.A. certificanti;

- il numero dei controlli effettuati per conto di altre Pubbliche Amministrazioni e tempi medi di riscontro;
- l'esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali: provvedimenti di revoca di benefici a seguito di accertate false autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio o casi di esclusione dai procedimenti a seguito di accertate false autocertificazioni o dichiarazioni;
- i controlli effettuati per conto di altre Pubbliche Amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.

Articolo 12

Riservatezza dei dati

1. I certificati ed i documenti trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni contengono esclusivamente le informazioni, previste da leggi o regolamenti, strettamente necessarie per l'emanazione del provvedimento.
2. Gli uffici garantiscono, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in loro possesso si svolga nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Articolo 13

Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio al d.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii.; alle Linee Guida n. 4 - § 4.2, approvate con deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, quanto alle dichiarazioni rese dagli operatori economici nell'ambito di affidamenti diretti di appalto; nonché, ad ogni altra norma applicabile in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio *on line*.

